

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969

(29<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASSIANI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Discussione e approvazione:

« Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di corte d'appello » (840) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 423, 426
COPPOLA, relatore . . . . .	424, 425, 426
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	425
FILETTI . . . . .	425
PETRONE . . . . .	425
TROPEANO . . . . .	425

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori: Bardi, Carraro, Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Di Benedetto, Falcucci Franca, Filetti, Finizzi, Lugnano, Maccarrone Pietro, Montini, Petrone,

Tomassini, Tropeano, Venturi Giovanni e Zuccalà.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

V E N T U R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Pennacchini: « Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di corte d'appello » (840) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Pennacchini: « Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di corte d'appello », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O P P O L A , *relatore*. Signor Presidente ed onorevoli colleghi, questo disegno di legge, che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati in data 1° ottobre 1969, reca modificazioni alla legge 25 luglio 1966, numero 570, riguardante i magistrati di corte d'appello. La legge del 1966, cosiddetta « legge Breganze » e passata alla storia con questo nome non comune, recava disposizioni sulla nomina a magistrati di corte d'appello. Con tale legge furono introdotte notevoli innovazioni sull'organizzazione della magistratura ed uno dei suoi riflessi più importanti fu l'unificazione in un solo ruolo dei magistrati di merito. Fu soppresso il concorso per esami e fu prevista per i magistrati di tribunale, che avessero compiuto undici anni di anzianità in detta qualifica, la promozione a magistrati di corte d'appello, previo parere del Consiglio superiore. Dato il lungo *iter* della legge n. 570, è accaduto tuttavia che si arrivasse a formulazioni un po' contraddittorie. Nell'articolo 1 si affermò il principio che il semplice completamento degli undici anni di anzianità, nella qualifica di magistrati di tribunale, comportasse automaticamente la promozione a magistrati di corte di appello, con la decorrenza sia degli effetti giuridici che degli effetti economici dal giorno in cui si raggiungeva il traguardo degli undici anni di anzianità suddetti.

In sede di disposizioni transitorie previste dall'articolo 11 della stessa legge, però, per esigenze di carattere finanziario fu introdotto lo strano principio che la decorrenza agli effetti economici avrebbe avuto luogo da una data diversa da quella agli effetti giuridici. Questo non soltanto ha creato una evidente sperequazione nell'ambito della stessa categoria di magistrati considerati dalla legge, ma ha portato all'applicazione di un principio che, sotto un profilo di ordine generale, non è normalmente preso in considerazione dal legislatore, perchè con i provvedimenti di nomina o di passaggio di categoria viene attribuita solitamente la stessa decorrenza sia agli effetti giuridici che agli effetti economici.

Restavano, infatti, esclusi dai benefici economici connessi alla promozione retroattiva per effetto della legge n. 570 tre categorie di magistrati: coloro i quali erano stati valutati favorevolmente dalla ex commissione di scrutinio, ma non erano stati ancora nominati magistrati di corte d'appello alla data del 12 agosto 1966 (questa data si spiega, evidentemente, col fatto che la legge entrò in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, al termine del normale periodo di *vacatio legis*, conclusosi appunto il 12 agosto 1966); quelli valutati favorevolmente dal Consiglio superiore alla data del 12 agosto 1966; e infine coloro che non erano stati valutati per qualsiasi ragione alla data del 12 agosto 1966. Cioè, le categorie che praticamente erano ancora *sub iudice* alla data del 12 agosto 1966 non hanno potuto usufruire dei benefici economici dalla stessa decorrenza degli effetti giuridici.

Per la verità, l'anomalia fu determinata proprio dal Senato, nel senso che, come in altre circostanze, al fine di concludere un lungo e laborioso *iter* legislativo si ritenne di varare la legge in quel modo, senza cioè prendere in considerazione la copertura per il periodo intermedio, per cui praticamente alcune categorie di magistrati non hanno potuto avere l'adeguamento economico con la stessa decorrenza degli effetti giuridici.

Per sanare tale ingiustizia, nell'attuale legislatura il deputato Pennacchini ha proposto il presente disegno di legge, il quale è stato abbondantemente discusso nella Commissione giustizia della Camera dei deputati. Ad un certo momento, un po' tardivamente forse, in data 21 giugno 1969 il Governo aveva ritenuto di presentare anch'esso un disegno di legge riguardante lo stesso problema, ma la Commissione giustizia della Camera dei deputati decise di prendere in esame la proposta d'iniziativa parlamentare, nella quale furono introdotti piccoli emendamenti di ordine tecnico. In particolare è stato considerato il problema della copertura e all'articolo 3 viene stabilito che all'onere di 800 milioni derivante dal provvedimento (si tratta di un onere non ricorrente, ma fissato *una tantum*) si fa fronte con una corrispondente riduzione del capitolo 2192 del-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 29<sup>a</sup> SEDUTA (16 ottobre 1969)

lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969. Tale capitolo — lo riferisco come spigolatura di curiosità — riguarda le spese per la fornitura dei tondelli monetati: si è quindi provveduto a reperire nelle pieghe del bilancio i fondi per riparare ad una palese ingiustizia e ad una evidente sperequazione. Per cui, essendo il provvedimento — come ho già rilevato — perfettamente corretto sotto il profilo della copertura, ne raccomando alla Commissione la sollecita approvazione.

F I L E T T I . È forse discutibile che un magistrato di tribunale acquisisca lo *status* di magistrato di corte d'appello dopo appena undici anni di anzianità, ma questa è la legge e non possiamo ora discuterla. È ovvio però che, allorquando si consegue una promozione, vi deve essere una unicità, una coincidenza nella decorrenza degli effetti economici e giuridici. Nel caso in specie, invece, allorquando è stata emanata la legge 25 luglio 1966, n. 570, si è verificata una sperequazione, per cui alcuni magistrati di corte d'appello non hanno avuto lo stesso trattamento economico di altri colleghi, come loro dichiarati promossi magistrati di corte d'appello. Nella relazione sul disegno di legge sono state indicate tre categorie di magistrati che hanno avuto una difforme regolamentazione per quanto riguarda gli effetti economici della promozione. Pertanto, al fine di eliminare tale sperequazione, credo che si possa aderire alla proposta del relatore di approvare incondizionatamente il disegno di legge.

P E T R O N E . Come è stato approvato il presente disegno di legge alla Camera dei deputati?

C O P P O L A , *relatore*. All'unanimità.

P E T R O N E . L'articolo 1 stabilisce che la nomina ha decorrenza ai fini giuridici ed economici dalla data del compimento dell'undicesimo anno di anzianità nel grado, di modo che, al momento in cui è entrata in vigore la legge n. 570, ci potevano essere, in base alle vecchie norme, dei magistrati

che, pur essendo stati discriminati varie volte, non erano stati mai valutati e quindi erano rimasti nel grado; ma con la legge Breganze venivano promossi tutti automaticamente, senza tener conto della maggiore anzianità, oltre gli undici anni, degli uni rispetto agli altri. È così?

C O P P O L A , *relatore*. Certamente.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La legge Breganze fu fatta a quel modo: l'avete approvata voi stessi!

T R O P E A N O . Pur avendo qualche perplessità, noi, in sostanza, siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge. Tuttavia desideriamo rilevare una incongruenza della legge n. 570 e prospettare la opportunità di provvedere ad eliminare l'errore di calcolo che, a nostro avviso, è stato compiuto. Noi abbiamo l'impressione che col presente provvedimento non venga eliminata una incongruenza che è venuta fuori con l'applicazione della legge Breganze. Non c'è, infatti, modificazione nella nomina per coloro i quali avevano conseguito la promozione dopo aver superato lo scoglio del concorso. Si sono verificati dei casi di magistrati che si sono trovati ad avere minore anzianità, dal punto di vista giuridico, di coloro i quali sono stati promossi a seguito delle legge Breganze.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non mi pare possibile. La legge Breganze ha fissato un termine. Dopo quel termine non sono avvenuti più scrutini. Ma quelli avvenuti prima hanno indubbiamente decorrenza anteriore.

T R O P E A N O . Comunque c'è disparità nel trattamento giuridico degli uni e degli altri.

Il disegno di legge così come è stato proposto non supera una serie di doglianze che sono state espresse dai magistrati subito dopo l'emanazione della legge Breganze, perchè pare che si riscontrino alcune incon-

gruenze. Infatti i magistrati che avevano conseguito la proposizione su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per concorso, prima dell'entrata in vigore della legge Breganze, verrebbero a trovarsi, nei confronti di molti di coloro che sono stati promossi solo a seguito dell'emanazione della legge Breganze, in una posizione di inferiorità.

È capitato il caso che alcuni magistrati, già scrutinati, i quali avevano quindi acquisito dei diritti sia giuridici che economici prima dell'entrata in vigore della legge Breganze, finivano con l'aver un trattamento giuridico, cioè una anzianità, inferiore a quella di coloro che invece la promozione avevano conseguito con la legge Breganze stessa; e ciò perchè la stessa legge Breganze prevedeva la promozione per tutti coloro che avevano maturato 11 anni di attività, come magistrati.

C O P P O L A , *relatore*. Non sono in grado in questo momento di rispondere esaurientemente al quesito del senatore Tropeano, il quale ha tuttavia posto un problema diverso. A me il rilievo sembra strano, poiché non ne ho trovato traccia nella discussione che si è svolta presso l'altro ramo del Parlamento.

Comunque mi pare che si possa prendere atto della convergenza, credo unanime, della Commissione sull'approvazione del provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il comma quarto dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è modificato come segue:

« I magistrati di cui al secondo e al terzo comma, in quest'ultimo caso previa valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, sono nominati magistrati

di corte d'appello con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di compimento dell'anzianità di cui all'articolo 1, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Tuttavia, per i magistrati che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962, la nomina alla nuova qualifica decorre dal 31 dicembre 1962 ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Il comma quinto dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è modificato come segue:

« Ai magistrati di tribunale che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962 ed hanno conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello con anzianità 30 giugno 1963, la decorrenza agli effetti giuridici ed economici della nomina stessa è attribuita dal 31 dicembre 1962 ».

(È approvato).

#### Art. 3.

All'onere che la presente legge comporta, valutato in lire 800 milioni, si fa fronte con corrispondente riduzione del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 18.*